

Cass. pen. Sez. I, Sent. 24-06-2016, n. 26526

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -

Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere -

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.G., N. IL (OMISSIS);

M.A., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 193/2014 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 03/02/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO GALLI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

Udito il difensore Avv. SUSANNA LOLLINI, per entrambi gli imputati, che si riporta ai motivi di ricorso.

Svolgimento del Processo

1. Con sentenza in data 3.02.2015 la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata il 28.05.2013 con cui il Tribunale di Udine aveva condannato gli imputati D.G. e M. A., concesse ad entrambi le attenuanti generiche, alla pena (sospesa) di mesi 2 di arresto e Euro 150 di ammenda ciascuno, sostituita quanto alla pena detentiva dalla corrispondente pena pecuniaria di Euro 15.000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 681 cod. pen., commesso in permanenza al (OMISSIS) e consistito nell'aver tenuto aperto il locale denominato "(OMISSIS)" all'interno del quale consentivano, nella rispettiva qualità di legale rappresentante (il D.) e di preposto (il M.) attività di intrattenimento e spettacolo, con esibizione di un gruppo musicale, senza osservare le prescrizioni dell'autorità a tutela della pubblica incolumità, in particolare omettendo di far verificare preventivamente dalla commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di idonee uscite antincendio.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, personalmente, con distinti atti di impugnazione che deducono i medesimi motivi di censura e possono perciò essere trattati congiuntamente.

I motivi di impugnazione lamentano:

- violazione di legge in relazione all'art. 24 Cost. e carenza di motivazione, con riferimento alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, censurando l'arbitrarietà della decisione con cui la Corte territoriale aveva disatteso le argomentazioni dedotte nei motivi d'appello avverso la motivazione con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'associazione "(OMISSIS)" esercitasse un'impresa commerciale anzichè un circolo privato senza fini di lucro, così come contestato nel capo d'imputazione;

- violazione di legge e carenza di motivazione, in relazione all'art. 681 cod. pen., con riguardo all'erronea valorizzazione della contestualità del tesseramento degli avventori al momento dell'ingresso nel locale agli effetti del giudizio sulla natura di pubblico spettacolo dell'intrattenimento musicale riservato invece ai soci del circolo privato, in contrasto con la natura di associazione non riconosciuta dell'ente, aperta per statuto all'adesione di nuovi soci;

- violazione di legge, in relazione agli artt. 110 - 681 cod. pen. e art. 27 Cost., nonchè vizio di motivazione, con riguardo al principio di personalità della responsabilità penale e all'estraneità degli imputati, nelle rispettive vesti di presidente e di vicepresidente (e preposto) dell'associazione, alla condotta incriminata consistita nell'aver tenuto aperto il locale;

- carenza di motivazione e inesigibilità della condotta, con riguardo all'elemento psicologico del reato, a fronte dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del circolo mediante presentazione di D.I.A., cui aveva fatto seguito la ricezione dell'avviso di conclusione del procedimento amministrativo, equivalente all'atto autorizzativo, che non conteneva alcuna prescrizione o invito ad adeguare il locale all'attività da svolgere;

- violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., nonchè vizio di motivazione, con riguardo alla misura eccessiva della pena inflitta.

#### Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso per cassazione, che si limitano a riproporre le medesime doglianze che avevano costituito oggetto dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado e che sono state

disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni congrue e puntuali, immuni da vizi logico-giuridici, sono infondati e talora inammissibili, per le ragioni che seguono.

2. La sentenza impugnata ha chiaramente spiegato che l'indicazione, nel capo d'imputazione, del locale aperto dai ricorrenti come un "circolo privato senza finalità di lucro" adempie a una mera funzione descrittiva della denominazione formale dell'ente, e non corrisponde all'attribuzione di una qualità sostanziale di ente non lucrativo, avendo anzi la contestazione che è stata formulata in rubrica per oggetto - testuale - la condotta degli imputati consistita nello svolgimento (sotto le predette, apparenti, vesti formali) di una vera e propria attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, con l'esibizione di un gruppo musicale, come tale destinata a un pubblico indeterminato di avventori paganti (esorbitante da una mera festa privata con semplici finalità ricreative) e idonea perciò ad integrare l'elemento oggettivo del reato ascritto.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso la stessa configurabilità della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza lamentata dai ricorrenti, essendo il fatto ascritto in rubrica ai prevenuti conforme allo schema legale dell'art. 681 cod. pen. e alla condotta tipica dallo stesso punita, sulla quale si è svolta l'istruttoria dibattimentale e gli imputati sono stati chiamati a contraddire e difendersi; il primo motivo di ricorso è dunque infondato.

3. Il secondo motivo di doglianza si esaurisce in una censura in punto di fatto dell'attività di interpretazione delle risultanze istruttorie e di ricostruzione della vicenda fattuale di competenza (esclusiva) del giudice di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata, come avvenuto nel caso di specie, avendo i giudici di primo e di secondo grado posto in puntuale evidenza, sulla scorta delle emergenze della deposizione del teste oculare di p.g. C., che l'accesso al locale in cui si svolgeva lo spettacolo musicale, mediante esibizione di una band, era consentito indistintamente a qualsiasi avventore disponibile a compilare un modulo e a versare un corrispettivo in denaro all'atto dell'ingresso, contestualmente al rilascio (da parte di tre persone addette) di una tessera della cui funzione i clienti del locale apparivano del tutto ignari, e che costituiva un mero espediente per aggirare gli obblighi normativi imposti ai gestori di un esercizio aperto al pubblico.

La sentenza impugnata ha così fatto coerente applicazione al caso di specie del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui integra il reato di cui all'art. 681 cod. pen. l'esercizio - in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative - di un'attività di intrattenimento e spettacolo in un locale formalmente concepito come club privato e come tale apparentemente accessibile solo a una ristretta cerchia di aderenti, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a una generalità indeterminata di soggetti, e dunque a chiunque sia disposto al pagamento della quota di adesione richiesta (Sez. 1 n. 20268 del 28/04/2010, Rv. 247211).

La valutazione compiuta dai giudici di merito sulla natura - di fatto - di gestione di un locale di intrattenimento aperto al pubblico dell'attività in concreto esercitata dal circolo "(OMISSIS)", soggetta perciò al rilascio delle autorizzazioni prescritte in materia di tutela dell'incolumità pubblica, risulta dunque incensurabile dalla Corte di legittimità, e la doglianza dei ricorrenti sul punto si rivela manifestamente infondata.

4. Anche il terzo motivo di ricorso non supera la soglia dell'ammissibilità.

La doglianza dei ricorrenti omette, sul punto, di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che non ha attribuito agli imputati una sorta di responsabilità di posizione (peraltro compatibile con la struttura colposa del reato, di natura contravvenzionale, di cui all'art. 681 cod. pen.) derivante dal mero dato formale della carica ricoperta dagli imputati di presidente ( D.) e di

vicepresidente ( M.) del circolo "(OMISSIS)", ma ha valorizzato il dato di fatto rappresentato dall'accertata presenza di entrambi all'interno del locale in occasione del sopralluogo di p.g. del (OMISSIS), così da risultare direttamente e personalmente consapevoli dell'attività concretamente esercitata e compartecipi della relativa gestione.

La natura aspecifica della doglianza, che discende dall'assenza di correlazione tra le ragioni argomentative della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, integra dunque una causa tipica di inammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893).

5. Il quarto motivo di censura è infondato.

La titolarità, allegata dai ricorrenti per effetto della presentazione della dichiarazione di inizio attività al comune di Udine, di una mera autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, corrispondente a una generica licenza di pubblico esercizio, non esonerava gli imputati dall'obbligo di munirsi in via preventiva dell'autorizzazione necessaria all'esercizio di trattenimenti danzanti e soprattutto - per quanto qui interessa - della licenza di agibilità del locale in cui si svolgeva l'attività, che deve essere rilasciata dalla commissione comunale di vigilanza previa verifica della solidità e della sicurezza dell'edificio e dell'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberare prontamente il locale in caso di incendio, prescritta dall'art. 80 del T.U.L.P.S. a tutela della pubblica incolumità (Sez. 1 n. 46400 del 24/10/2013, Rv. 257301).

Questa Corte ha chiarito che la norma incriminatrice di cui all'art. 681 cod. pen. tutela in via autonoma il bene dell'incolumità pubblica, così che non vale a escludere la sussistenza del reato il conseguimento e la titolarità di altre certificazioni o autorizzazioni amministrative, poste a presidio di beni diversi, come la licenza di pubblico spettacolo o quella di somministrazione di bevande, e neppure il certificato di idoneità statica dell'immobile che non incide sul profilo delle uscite di sicurezza (Sez. F n. 38028 del 28/08/2014, Rv. 261095; Sez. 1 n. 25519 del 22/06/2005, Rv.232108).

La sentenza impugnata ha dato atto che, a seguito della presentazione della d.i.a., il funzionario responsabile del comune di Udine aveva comunicato ai responsabili del circolo "(OMISSIS)" che la relativa dichiarazione non esonerava i titolari dall'obbligo di munirsi dei nulla osta e delle autorizzazioni eventualmente prescritte da particolari disposizioni di legge, facendo specifico riferimento in data 4.01.2010 alla necessità - in caso di esercizio di attività di intrattenimento e spettacolo - di ricorrere preliminarmente alla verifica di agibilità, solidità e sicurezza dei locali, da compiersi proprio ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S.: così che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto gli imputati pienamente consapevoli degli obblighi ai quali erano tenuti, agli effetti della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

6. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza sulla misura della pena dedotta nell'ultimo motivo di ricorso, che si risolve in una tipica censura di fatto riguardante una valutazione di competenza del giudice di merito, che ha congruamente argomentato l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale con la gravità dell'esposizione a pericolo del bene protetto, in concreto accertata con riguardo al numero elevato di persone di cui era stata riscontrata la presenza dalla p.g. nel locale privo delle necessarie condizioni di sicurezza.

7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016